



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Presidente del
Tribunale di
PARMA

Ai Sigg.ri Segretari Comunali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti e
Movimenti Politici della provincia
LORO SEDI

e, p.c.
Al Sig. Presidente della Provincia di
PARMA

Al Sig. Procuratore
della Repubblica di
PARMA

Al Sig. Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia-Romagna
Sezione Staccata di
PARMA

Al Sig. Questore di
PARMA

Al Sig. Comandante
Provinciale Carabinieri di
PARMA

Al Sig. Comandante
Provinciale Guardia di Finanza di
PARMA



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

OGGETTO: elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna di domenica 26 gennaio 2020.

- 1) **Propaganda elettorale.**
- 2) **Disciplina delle affissioni di propaganda elettorale e della comunicazione pubblica in periodo elettorale.**

La Prefettura di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, con le note del 23 dicembre 2019 che si allegano – concernenti, rispettivamente, gli argomenti di cui ai punti 1) e 2) in oggetto indicati – hanno diramato istruzioni in materia di propaganda elettorale e relativi adempimenti.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulle indicazioni contenute nei documenti in questione, con preghiera di porre la massima attenzione nell'espletamento delle rispettive funzioni, con particolare riguardo alla tempestività delle comunicazioni inerenti le liste e candidature ammesse, per la conseguente assegnazione degli spazi di propaganda.

I Signori Sindaci sono altresì pregati di attivarsi nell'ambito dei rispettivi territori al fine di portare quanto sopra a conoscenza delle forze politiche locali.

Si confida nella sensibilità e consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia.

d'ordine del Prefetto
il Viceprefetto Reggente l'Area 2[^]

(Pasqua)



GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA



IL CAPO DI GABINETTO

Prefettura Parma
Prot. Ingresso del 23/12/2019
Numero: **0066172**
Classifica: 108.01

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	VEDI FILE SEGNATURA XML		
DEL	VEDI FILE SEGNATURA XML		



Ai Prefetti delle Province di
BOLOGNA – FERRARA – FORLÌ – CESENA
MODENA – PARMA – PIACENZA – RAVENNA
REGGIO-EMILIA – RIMINI

Oggetto: Elezioni regionali del 26 gennaio 2020 – disciplina delle affissioni di propaganda elettorale e della comunicazione pubblica in periodo elettorale.

Affissioni di propaganda elettorale.

Le affissioni del materiale di propaganda elettorale sono disciplinate, anche in occasione delle elezioni regionali, dalla L.212/1956.

Si rammenta che le modifiche più recenti di tale legge, avvenute con la L.147/2013 (legge di stabilità 2014), hanno portato all'abolizione della c.d. propaganda indiretta, di cui all'art.1, comma 2, della L.212/56 e alla riduzione del numero degli spazi previsti per la propaganda indiretta.

Ciò premesso, le giunte comunali, fra il 33° e il 30° giorno antecedente quello della votazione, (ovvero, nel caso presente, tra il martedì 24 dicembre e il venerdì 27 dicembre) dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o ai candidati a presidente della Regione.

Successivamente, entro 2 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati e ai candidati a presidente partecipanti alla consultazione. Si ricorda che le assegnazioni devono prevedere spazi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, analogamente a quanto avveniva in applicazione della normativa statale per le liste regionali.

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5432-5433
fax 051.527.5200

Email: capodigabinetto@regione.emilia-romagna.it
Pec: capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
a uso interno: DP/ /	Classif. 17	100	40	40	Fasc.	2019	60	



Al fine della tempestiva assegnazione degli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature comunicheranno tempestivamente le proprie decisioni alle Prefetture competenti e, per loro tramite, ai comuni.

Parità di accesso ai mezzi di comunicazione e limiti alla comunicazione istituzionale.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino allo svolgimento delle consultazioni si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione e in materia di comunicazione politica. La disciplina è pertanto già in vigore dal 7 dicembre scorso (data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni). In proposito si richiama la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 464/19/CONS, in data 27/11/2019, la quale dispone l'applicazione alla tornata elettorale in questione delle disposizioni di attuazione della legge 28/2000 in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 43/2019/CONS del 7 febbraio 2019. Le delibere sono pubblicate sul sito dell'AGCOM all'indirizzo www.agcom.it/regolamenti-elettorali.

Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai Sindaci.

Si confida inoltre che i sigg. Prefetti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in attuazione della collaborazione concordata per il procedimento elettorale in corso, provvedano alla vigilanza sull'andamento della campagna elettorale intrattenendo i consueti rapporti con le formazioni politiche e con i comuni e diramando le istruzioni ritenute più opportune allo scopo.

Cordiali saluti.

Dott. Andrea Orlando
firmato digitalmente



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Bologna 23 dicembre 2019

Ai Sigg. Prefetti di:

FERRARA

FORLÌ CESENA

MODENA

PARMA

PIACENZA

RAVENNA

REGGIO EMILIA

RIMINI

Oggetto : Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la data del 25 gennaio 2020, Propaganda elettorale.

Con riferimento alla nota in data odierna della Regione Emilia-Romagna trasmessa anche a codeste Prefetture e concernente la disciplina della propaganda elettorale, si ritiene di comunicare, nell'ottica della prevista collaborazione tra le Prefetture e la Regione, ulteriori indicazioni di massima peraltro già espresse dal Ministero dell'Interno in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

1) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 dicembre 2019, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

2) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 27 dicembre 2019**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

3) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale (o dei candidati ammessi alle elezioni suppletive della Camera o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza), in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

4) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 11 gennaio 2020**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

5) Inizio del divieto di propaganda



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Al sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 25 gennaio a domenica 26 gennaio 2020**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nel giorno della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

6) Rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

L'attività di Istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

In relazione allo svolgimento della propaganda elettorale e dei pubblici comizi in occasione della suddetta consultazione del 26 gennaio 2020, si richiama infine l'attenzione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione alla scrupolosa osservanza della normativa in materia oltre ai necessari raccordi da intraprendere con i comuni e le forze di polizia.

Il Prefetto
(supra)
[Firma]

[Firma]

12